

STATUTO

Titolo I

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata – Oggetto -Capitale

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1. La Società è denominata CD - Servizi S.p.A. (di seguito la “Società”).
2. La Società è costituita ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 83 del 26 marzo 2024.
3. La Società è interamente partecipata dalla Camera dei deputati (di seguito “Socio unico”) ed opera secondo il modello dell’*in house providing*, secondo i principi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea e dall’ordinamento nazionale e secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 83 del 26 marzo 2024; persegue i propri obiettivi strategici e gestionali in conformità con gli indirizzi approvati dal Socio unico nell’esercizio del controllo analogo, ai sensi del Regolamento sul controllo analogo (di seguito “Regolamento”) approvato dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con deliberazione n. 84 del 26 marzo 2024 e del presente Statuto.

Art. 2

(Sede)

1. La società ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 3

(Durata)

1. La Società è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.

Art. 4

(Oggetto e finalità)

1. La Società ha per oggetto attività di autoproduzione di beni e/o servizi strettamente connesse al funzionamento operativo del Socio unico, non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, da eseguire in via esclusiva presso le sedi della Camera dei deputati, relative all'erogazione dei seguenti servizi:
 - a) ristorazione;
 - b) supporto esecutivo alla gestione operativa nei seguenti ambiti: i) trascrizione ed immissione dati; ii) indicizzazione atti; iii) alimentazione banche dati; iv) ricezione di primo livello delle comunicazioni;
 - c) pulizia, igienizzazione, disinfestazione e derattizzazione;
 - d) manutenzione dell'arredo verde;
 - e) gestione delle aree di parcheggio;
 - f) gestione del servizio di guardaroba;
 - g) facchinaggio, ad eccezione di quelli connessi alle attività di verifica dei dati elettorali;
 - h) altri servizi connessi ad attività di carattere operativo, previamente individuate dal Socio unico, che non richiedono l'impiego di manodopera qualificata e/o specializzata.
2. La società dovrà effettuare oltre il novantacinque per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dalla Camera dei deputati da eseguirsi in favore della Camera dei deputati medesima. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al presente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita esclusivamente con riferimento ai servizi di ristorazione, in favore di soggetti operanti presso le sedi della Camera dei deputati o in favore di soggetti terzi in relazione ad attività svolte presso le medesime sedi, e solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. In via strumentale e al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la Società può compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente. È in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge.

Art. 5

(Capitale sociale e azioni)

1. Il capitale sociale è di euro 1.000.000 suddiviso in 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000 cadauna integralmente sottoscritto dalla Camera dei deputati che esercita i diritti dell'azionista. Non è consentita la partecipazione di capitali privati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in sottoscrizione al Socio unico.
4. L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo di amministrazione in esecuzione di tale delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.
5. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6

(Funzionamento)

1. Alle procedure di selezione dei contraenti in materia di contratti di lavori, servizi e forniture della società si applicano le norme dell'Unione europea con diretta efficacia vincolante, il Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati e, per quanto non diversamente stabilito dal medesimo Regolamento, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici.
2. La società si conforma ai principi della normativa in materia di trasparenza e pubblicità, come definiti da apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
3. La società adotta, in conformità alle previsioni della legislazione nazionale, adeguati modelli di organizzazione, di gestione e di controllo.

Titolo II

Organi della società

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio sindacale.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.
3. Ai componenti degli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 8

(Assemblea)

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda dal Socio unico, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è convocata anche in luogo diverso dalla sede legale mediante messaggio di posta elettronica certificata che risulti ricevuta almeno 8 giorni prima della riunione. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nell'avviso possono essere previste una seconda convocazione e convocazioni successive.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo non presenti.

5. L'Assemblea straordinaria delibera, salve ulteriori o diverse previsioni di legge o del presente Statuto, nelle materie indicate dall'articolo 9, comma 2.
6. Il socio, ai fini dell'esercizio del diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita a persona, anche non azionista, che non sia Amministratore unico ovvero componente degli organi di amministrazione o di controllo né dipendente della Società, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.
7. È consentita l'espressione del voto anche per corrispondenza nonché, ove lo preveda l'avviso di convocazione, indicandone le modalità, l'espressione del voto in via elettronica, per tale intendendosi la possibilità che il socio, durante l'Assemblea, esprima il proprio voto, ad esempio, via posta elettronica certificata con firma digitale oppure attraverso un'apposita piattaforma telematica o altri strumenti che la Società abbia eventualmente abilitato o predisposto. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.
8. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la partecipazione a distanza anche della totalità dei partecipanti, incluso il Presidente della stessa, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione e a condizione che:
 - a) il segretario della riunione o il notaio e il Presidente siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la imputabilità a ciascun intervenuto delle loro rispettive dichiarazioni;
 - b) sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, nonché di visionare la relativa documentazione.
9. Nei casi di partecipazione a distanza alle riunioni, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, oppure nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il luogo di convocazione, ma solo le modalità di collegamento telematico, così come in ogni altro caso, il verbale è sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale è sottoscritto dal solo notaio.

Art. 9

(Competenze riservate all'Assemblea)

1. L'Assemblea approva:
 - a) la nomina e la revoca dell'Amministratore unico ovvero dei membri e del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, dei membri del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) il bilancio di esercizio;
 - c) il piano di gestione annuale e gli altri documenti programmatici, annuali o pluriennali, recanti gli obiettivi vincolanti in termini di indirizzo per l'organo di amministrazione della società da perseguire con l'*in house providing*;
 - d) operazioni di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili;
 - e) operazioni di finanziamento mediante assunzione di mutui passivi e altre forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
 - f) il programma di assunzione del personale, i relativi aggiornamenti, nonché i criteri generali di svolgimento delle procedure di selezione secondo principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. Il programma individua, per ogni anno di riferimento, il fabbisogno di personale per ciascun settore di attività;
 - g) i regolamenti interni relativi al funzionamento della società e i modelli di organizzazione, di gestione e di controllo.
2. L'Assemblea straordinaria delibera altresì sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) fusione, incorporazione, scissione, trasformazione della Società;
 - c) aumento o riduzione del capitale sociale;
 - d) eventuale scioglimento della Società;
 - e) nomina e revoca dei liquidatori, determinazione dei relativi poteri e compensi, revoca dello stato di liquidazione.
3. L'Assemblea ordinaria delibera con riferimento all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, del direttore generale, dei sindaci, dei liquidatori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10

(Presidenza, deliberazioni e competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato; in assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Vice Presidente, se nominato, ovvero da un altro consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione; in difetto di tali condizioni, l'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti elegge il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e delle deleghe, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina con il voto a maggioranza dei presenti un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
5. Il Segretario redige il verbale e quest'ultimo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale è redatto da un notaio.
6. Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 11

(Organo di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, previa deliberazione motivata dell'Assemblea ordinaria per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 membri compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria. In caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente è indicato dall'Assemblea all'atto della nomina. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. La carica di Vice Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, è attribuita dall'organo di

amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, con divieto di riconoscimento di compensi aggiuntivi; anche al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale della società; in caso di impedimento anche del Vice Presidente, il potere di rappresentanza spetta al Consigliere più anziano in ordine di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. La rappresentanza sociale spetta anche all'Amministratore delegato esclusivamente nell'ambito dei poteri rappresentativi al medesimo delegati, nonché al Direttore Generale, in relazione ai compiti affidati, e ai procuratori nei limiti dei poteri rappresentativi espressamente e specificamente determinati dall'organo di amministrazione nel corrispondente atto di nomina.

2. L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - a) funzioni dirigenziali presso soggetti pubblici o compiti direttivi presso imprese, ovvero;
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività della società.
3. Non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, colui che:
 - a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, diverso da quelli indicati ai numeri 1) e 2) della presente lettera;
 - d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato.

4. La composizione del Consiglio di Amministrazione, se costituito, deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
5. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili secondo la disciplina vigente.
6. La scadenza del mandato degli amministratori coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale della loro carica.
7. In mancanza dell'Amministratore unico ovvero della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dal Collegio sindacale in attesa della nomina del nuovo Amministratore unico ovvero del nuovo Consiglio di Amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Socio unico.
8. Costituisce giusta causa di revoca degli amministratori l'inosservanza delle disposizioni in materia di controllo analogo del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 12

(Funzionamento dell'organo di amministrazione)

1. In caso di costituzione del Consiglio di Amministrazione, è consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fermo restando che rimane in capo al Presidente la rappresentanza della Società. In tutti i casi, la proposta relativa all'attribuzione ovvero alla revoca di deleghe gestionali deve essere trasmessa al Socio unico ai fini dell'esercizio del controllo analogo, come previsto all'articolo 13, comma 2, lettera c). Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento, previa informativa al Socio unico, avocare a sé singole operazioni rientranti nella delega. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.
2. Il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione, convoca l'organo di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, nella sua qualità ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Fatto salvo quanto previsto nel precedente periodo, per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è ammessa la partecipazione a distanza anche della totalità dei partecipanti, incluso il Presidente della riunione, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione ed alle stesse condizioni di cui all' articolo 8, commi 8 e 9.

Art. 13

(Competenze e obblighi dell'organo di amministrazione)

1. All'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della società, in conformità alle delibere assembleari.
2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte del Socio unico, l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere allo stesso:
 - a) le proposte relative:
 - 1) agli incarichi a terzi, per qualsivoglia collaborazione o prestazione professionale, di valore superiore a 20.000 euro, oltre IVA ed oneri accessori;
 - 2) ai contratti d'appalto di lavori o forniture o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore a 60.000 euro oltre IVA;
 - 3) agli atti relativi all'organigramma societario o loro modifiche, al fine di verificare l'adeguatezza del complessivo assetto organizzativo adottato dalla Società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
 - 4) al programma di assunzione del personale, i relativi aggiornamenti, nonché i criteri generali di svolgimento delle procedure di selezione secondo principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità;

- 5) ai regolamenti interni relativi al funzionamento della società e ai modelli di organizzazione, di gestione e di controllo;
 - b) il bilancio di esercizio, la proposta di piano di gestione annuale e i bilanci periodici di verifica;
 - c) l'attribuzione e la revoca di deleghe gestionali ad uno o più membri in caso di organo collegiale.
3. Le proposte di cui al comma 2, lettera a), sono trasmesse dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'adozione del singolo atto.
 4. L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione è tenuto a trasmettere al Socio unico, nel termine da questo indicato, al fine di consentire allo stesso l'esercizio del controllo analogo:
 - a) un prospetto relativo alle misure assunte nel caso in cui il Socio unico, rilevato in corso di esercizio uno scostamento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti, richieda l'adozione di azioni correttive;
 - b) ogni altro documento o comunicazione che ritenga necessario al fine di segnalare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti sotto il profilo operativo economico e finanziario e di permettere al Socio unico l'esercizio del controllo analogo, in particolare, è tenuto a rendere informazioni dettagliate circa il verificarsi di eventi non previsti negli atti di cui al presente articolo che potrebbero avere conseguenze sull'ordinario e regolare andamento della società e pregiudicarne l'equilibrio economico-finanziario;
 - c) ogni atto o documento che il Socio unico ritenga necessario ai fini dell'esercizio del controllo analogo.
 5. L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la revoca del Direttore generale e richiedere, in casi motivati, che la Assemblea deliberi entro il termine di 15 giorni. In tale caso è tenuto a trasmettere la proposta al Socio unico ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

Art. 14

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente.
2. La nomina dei sindaci è effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.
3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'ufficio di sindaco può essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

4. Il compenso dei sindaci è determinato nel medesimo atto di nomina e riferito all'intera durata del loro ufficio. I compensi massimi dei sindaci non possono in ogni caso eccedere i limiti di legge.
5. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Collegio sindacale trasmette al Socio unico, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, i verbali delle riunioni svolte nel periodo indicato, unitamente agli eventuali allegati.
6. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del Collegio sindacale si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia.

Art. 15

(Revisore legale dei conti)

1. Il controllo contabile è conferito dall'Assemblea ad un revisore contabile o a un collegio di revisori ovvero a una società di revisione aventi i requisiti di legge.
2. L'Assemblea ordinaria determina il corrispettivo spettante ai revisori o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio dell'incarico.
4. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.
5. Il controllo contabile è esercitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

Titolo III

Direzione generale

Art. 16

(Direttore generale)

1. Il Direttore generale provvede alla gestione operativa della società e esercita, secondo le direttive impartite dall'organo amministrazione, i poteri conferitigli con il provvedimento di nomina o delegati dall'organo di amministrazione stesso.
2. Il Direttore generale deve essere in possesso di comprovata esperienza gestionale presso soggetti pubblici o privati.
3. Il compenso del Direttore generale è determinato nel medesimo atto di nomina e riferito all'intera durata dell'ufficio.
4. Il Direttore generale riferisce periodicamente all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società. Risponde nei confronti dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione dell'attuazione dei compiti che gli sono stati affidati e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
5. Si applicano al Direttore generale le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 e, in relazione ai compiti affidati, comma 8.

Titolo IV

Bilancio e programmazione economico - finanziaria

Art. 17

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione.
3. Il bilancio d'esercizio è comunicato al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno

trenta giorni prima della data fissata per la discussione da parte dell'Assemblea. Nel medesimo termine è trasmesso al socio unico.

4. Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e alle relazioni del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, resta depositato nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine l'organo di amministrazione deve puntualmente segnalare nella propria relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
6. Sugli utili netti risultanti dal bilancio è dedotto il 5 per cento da assegnare alla riserva ordinaria fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale. Il rimanente importo verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria nel rispetto della normativa.

Art. 18

(Piano di gestione annuale)

1. L'organo di amministrazione, sentito il collegio sindacale, predispone annualmente e trasmette al Socio unico, entro il 30 settembre, una proposta di Piano di gestione annuale per l'esercizio successivo.
2. Il Piano di gestione annuale, sulla base delle scelte e degli obiettivi che si intendono perseguire in attuazione degli indirizzi impartiti dal Socio unico, reca:
 - a) il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, generale e per linee di servizi, corredato da una relazione illustrativa;
 - b) le linee di sviluppo dei servizi e delle altre attività che la Società presta al Socio unico e il relativo piano di acquisti di beni e servizi; il programma degli acquisti di beni strumentali, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
 - c) il programma di reclutamento del personale, con l'indicazione motivata dei relativi fabbisogni; le esigenze concernenti collaborazioni e incarichi professionali;
 - d) le modificazioni all'organizzazione aziendale e all'organigramma societario, che si rendano necessarie, con l'indicazione delle relative motivazioni;

- e) ogni altra informazione utile a valutare l'andamento e le prospettive di sviluppo della Società, sotto il profilo sia operativo, sia economico e finanziario;
 - f) il programma di sviluppo delle attività della società nel triennio successivo.
3. L'Assemblea approva entro il 31 dicembre il Piano di gestione annuale per l'esercizio successivo.

Art. 19

(Bilancio di verifica e relazione sullo stato della gestione)

1. L'organo di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, trasmette al Socio unico, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun quadrimestre dell'esercizio, il bilancio periodico di verifica.
2. Il bilancio periodico di verifica, riferito al periodo dal 1° gennaio al termine di ciascun quadrimestre, è corredato da una relazione sul generale andamento della gestione e sul conseguimento degli obiettivi programmati, in cui si evidenziano gli eventuali scostamenti rispetto al *budget* economico e finanziario relativo all'esercizio in corso. Nella relazione si dà conto altresì delle operazioni di maggior rilievo, concluse o in via di conclusione, e si forniscono gli elementi di informazione rilevanti in merito agli acquisti di beni e servizi, ai fornitori e alle relative modalità di individuazione, alla consistenza del personale dipendente, alle collaborazioni e agli incarichi professionali in essere, all'organizzazione aziendale e all'organigramma societario.

TITOLO V

Scioglimento

Art. 20

(Scioglimento e liquidazione)

1. In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità e i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.